

## **La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza**

### **Circolare n. 18/2001 del 26 febbraio 2001 sulle modalità di intervento di persone ausiliarie qualificate quale supporto tecnico-professionale in procedure esecutive, di concordato e fallimento nel settore edile**

#### **1. Premessa**

- 1.1. La Società Svizzera Impresari Costruttori (SIC), per un parte, l'Organizzazione Cristiano sociale Ticinese (OCST), il Sindacato Edilizia Industria (SEI) e i Sindacati Liberi della Svizzera Italiana (SLSI), per l'altra parte, hanno espresso con lettera 21 giugno 1998 al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, la loro disponibilità ad operare in appoggio agli organi istituzionali preposti all'attuazione del diritto esecutivo federale, nei casi in cui sono richieste specifiche competenze nel settore edile.
- 1.2. Nella seduta del 1° settembre 1998 a Bellinzona, alla presenza dei rappresentanti dei promotori, del Direttore della Divisione della giustizia, del presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello e dei due ispettori d'esecuzione e fallimenti sono stati definiti gli aspetti finanziari-retributivi, compatibili con le norme tariffali della OTLEF, valutando in un esborso annuo attorno a CHF 2'000.--/3'000.-- la partecipazione finanziaria del Cantone, limitata al pagamento dei soli costi riferiti alle procedure di liquidazione fallimentare sospese per mancanza di attivi ex art. 230 LEF. La compressione dei costi è stata favorita dalla disponibilità dei promotori a collaborare per un indennità oraria di CHF 50.--.
- 1.3. Scopo della disciplina è di evitare per quanto possibile la perdita di valori patrimoniali e personali in procedure esecutive e nella prima fase procedurale del fallimento e del concordato.
- 1.4. Soluzioni analoghe sono prospettabili anche per altri settori economici.

#### **2. Campo di applicazione**

Pretori e Uffici di esecuzione e fallimento possono avvalersi di persone ausiliarie scelte sulle liste paritetiche presentate alla CEF dalle parti. Le liste, composte di almeno 5

persone cognite della materia, verranno inviate agli organi dell'esecuzione forzata a cura di questa Camera.

#### 2.1. Ausiliari facoltativi dell'Ufficio di esecuzione e fallimento:

2.1.1. Nella fase tra la dichiarazione di fallimento e la pubblicazione ex art. 232 LEF nella liquidazione fallimentare ordinaria o sommaria

2.1.2. Nella fase tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 cpv. 1 LEF

2.1.3. In ogni fase successiva nella liquidazione fallimentare ordinaria o sommaria

2.1.4. Nei casi particolari in cui fosse chiesto il loro intervento

#### 2.2. Ausiliari facoltativi del Pretore quale Autorità giudiziaria di primo grado dei concordati:

2.2.1. Nella fase che precede l'eventuale concessione della moratoria

#### 2.3. Ausiliari facoltativi del Commissario del concordato (la cui informazione in merito a questa Circolare incombe ai Pretori che lo hanno nominato):

2.3.1. Nella fase di moratoria provvisoria

2.3.2. Nella fase di moratoria concordataria

### 3. Competenze

3.1. Le persone ausiliarie agiscono quale supporto tecnico-professionale dell'Autorità giudiziaria dei concordati, dei commissari e degli Uffici di esecuzione e fallimento, che ne disciplinano le modalità di intervento nell'ambito delle seguenti attività (elencazione non esaustiva):

- allestimento dell'inventario aziendale del debitore;
- stima dei beni mobili;
- verifica della situazione sui cantieri;
- accertamento dello stato di avanzamento dei lavori;
- valutazione dei crediti;
- gestione provvisoria dell'impresa;
- consulenza tecnica in genere.

3.2. In casi particolari è possibile chiedere l'intervento delle persone ausiliarie anche nelle esecuzioni in via di pignoramento o realizzazione del pegno.

#### **4. Retribuzione**

Le persone ausiliarie percepiranno un'indennità oraria di CHF 50.--.

#### **5. Responsabilità**

Per la responsabilità delle persone ausiliarie valgono gli art. 5 e 6 LEF, nonché 8 e 9 LALEF.

#### **6. Ricusazione**

Non possono fungere quale supporto tecnico-professionale le persone ausiliarie indicate nella lista per le quali è dato, nel caso specifico, un motivo di ricusazione nel senso dell'art. 10 LEF.

- 7. Intimazione:**
- ai Pretori in qualità di Autorità giudiziaria di primo grado dei concordati, sedi
  - agli UEF, UE e UF del Cantone, sedi
  - Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
  - SSIC, sede
  - OCST, sede
  - SEI, sede
  - SLSI, sede

#### **8. Entrata in vigore**

La circolare entra in vigore immediatamente.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario